

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

CONSIDERATO che nel giorno **31 Dicembre 2018** in questo Comune presso la Palestra Comunale Polivalente sito in Via Silvio Pellico n°14 si svolgerà il festeggiamento per la manifestazione denominata "**FESTA di CAPODANNO 2019**" ai fini della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone si rende necessaria l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per la realizzazione della manifestazione;

Vista la richiesta delle suddette modifiche pervenuta dal Signor OLIVERO Gerolamo, Presidente pro tempore dell'Associazione Turistica Pro Loco Monasterolo, per poter consentire lo svolgimento dei giochi per i bambini legati alla manifestazione sopra citata;

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

**ORDINA**

Che sia istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. II 74 Art. 120 e Mod. Il 6/m art. 83 del R.E. del Codice della Strada) per tutte le categorie di veicoli dalle ore 08,00 del giorno 28 Dicembre 2018 alle ore 24,00 del giorno 01 Gennaio 2019 e il **DIVIETO DI TRANSITO** (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada), per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 08,00 del 31 Dicembre 2018 alle ore 24,00 del 01 Gennaio 2019, in **Via Silvio Pellico, nel tratto antistante alla Palestra Comunale Polivalente**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddette Vie e Piazze.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura dell'Ente organizzatore**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495). Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.**

Monasterolo di Savigliano, li 28/12/2018.

Il Responsabile della Sezione Territoriale  
Comandante di Polizia Locale Unione Terre della Pianura  
Commissario **MARTINI Rocco**

